



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.pret DSA - DEC - 2009 - 0001349 del 15/10/2009

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'allegato II punto 7) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale



VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd in data 08/09/2008 concernente la prima fase (indagine sismica) del programma lavori collegato all'Istanza di Permesso di Ricerca per Idrocarburi denominato "d149 D.R.-.NP" posto al largo delle coste della Regione Puglia;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di Impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 10/09/2008 sui quotidiani "Il Giorno" e "Puglia" e che successivamente sugli stessi quotidiani in data 25.11.2008 è stata data comunicazione del deposito anche della Valutazione di Incidenza;

VISTA la documentazione integrativa relativa alla Valutazione di Incidenza trasmessa in data 06.11.2008 (DSA-2008-0032294 del 11.11.2008);

PRESO ATTO che:

- il Permesso di ricerca di idrocarburi "d149 F.R.-.NP" è posto al largo della costa pugliese a 25 km a Est di Monopoli e si estende su una superficie di 735,7 km². La distanza minima dalla costa dell'area di indagine è di 10 km, le operazioni di ricerca interessano una zona di mare con profondità minime di 90 metri. L'area del Permesso di ricerca non è interessato dalla presenza di poseidonie;

- il programma dei lavori si articola in due fasi:

- 1^a fase acquisizione di circa 250 km di linee sismiche con il sistema degli air-gun;
- 2^a fase una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzi una struttura di interesse minerario, sarà eseguito un pozzo esplorativo ad una profondità stimata di circa 2000 metri.

PRESO ATTO che:

- sulla costa e nel mare ad essa prospiciente sono state individuate 6 zone SIC/ZPS per le quali è stata presentata lo Studio di Valutazione di Incidenza come previsto dall'allegato G del DPR 357/97 così come modificato dal DPR 120/03;

- IT9120009 SIC Posidonieto di San Vito-Barletta;
- IT9140002 SIC Litorale brindisino;
- IT9140005 SIC Torre Guaceto e Macchia S.Giovanni;
- IT9140008 ZPS Torre Guaceto;
- IT9140003 SIC/ZPS Stagni e saline di Punta della Contessa;
- IT9140009 SIC Foce Canale Gianicola;

- stante la distanza dalla zona di indagine non esistono ripercussioni dirette o indirette sulle aree protette a qualsiasi titolo in seguito alle attività di indagine sismica.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 249 del 12 marzo 2009, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Northern Petroleum (UK) L.t.d., che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 del 08.06.2009 (DSA-2009-0015001 del 12.06.2009) che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Puglia da rendersi ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4;

VISTO che il provvedimento di V.I.A. sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta in materia ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento;

CONSIDERATO che l'elenco fornito dal proponente, ai sensi dell'art. 23 comma 2, non evidenzia autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale da coordinare nel procedimento per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, con Sede Secondaria in Italia in Viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi "d149 D.R - .NP" subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS:



3X

A1) Per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale e nelle integrazioni, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:

- presenza di osservatori a bordo: le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni;
- adozione del soft start: l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via agglungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
- zona di esclusione: gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli *arrays*;
- gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;
- azioni da condurre in caso di avvistamento e/o presenza di cetacei: nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo *air gun* fino a quando non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;
- minimizzazione della propagazione delle onde acustiche: dovrà essere utilizzato il minore volume tecnicamente praticabile per gli *air guns*, limitando il più possibile l'emissione di onde ad alta frequenza; inoltre gli *arrays* dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.

A2) Al termine del programma di ricerca deve essere compilato un report, nel quale devono essere riportati la data e la localizzazione del *survey*, la tipologia e le specifiche degli *air gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air gun*, inclusi il numero del *soft-start*. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteoroclimatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) (Direzione Salvaguardia Ambientale e Direzione Protezione Natura), e all'ISPRA;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;

- A3) In linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza – anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al MATTM, a conclusione dei lavori.
- A4) La fase 2 del Programma dei lavori relativo alla perforazione del pozzo esplorativo è soggetta a nuova procedura secondo le norme in materia di VIA.
- A5) Tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.

B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- B1) se durante le indagini sismiche dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di apparente non interesse, dovranno essere immediatamente sospese tutte le ricerche in atto e dovrà essere data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione;
- B2) la suddetta prescrizione dovrà essere ottemperata dalla Società Northern Petroleum (UK) Ltd. in corso d'opera, dando preventiva comunicazione della data di inizio delle ricerche alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea;
- B3) relativamente alle opere previste nella "Seconda fase" – escluse in ogni caso dalla presente verifica di compatibilità ambientale e quindi dal presente parere in quanto da sottoporsi, a detta del proponente, a separata procedura di VIA – le medesime non potranno essere avviate senza la presentazione del relativo progetto – comprensivo delle prospezioni archeologiche indicate nel parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e alle Soprintendenze di settore competenti.

Alla Verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A (da A1 a A5) provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla Verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo impartite e di cui al punto B (da B1 a B3).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Puglia nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.



La Società Northern Petroleum (UK) Ltd provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale Salvaguardia Ambientale, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

**IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

